



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

NOTIZIARIO

Nr 22 2013

Argomenti :

1. Acconti di Novembre 2013

1. Acconti di Novembre 2013

Il legislatore fiscale ci ha abituati a finanziare la spesa pubblica anticipando le imposte future. Vengono definiti acconti d'imposta, ma, nella realtà, li potremo definire l'anticipazione di un anno del versamento del saldo.

Quest'anno assistiamo, però, ad una situazione inverosimile, in cui gli acconti da versare sono pari a più del 100% di quanto dovuto nell'anno precedente.

Ogni manovra sta portando al ritocco in aumento delle somme da anticipare : ciò è legato al principio di cassa che informa il bilancio statale.

Ma si avverte sempre più una mancanza di capacità di intervento della classe politica e del legislatore nella materia economica.

In questo intervento cercheremo di fare il punto delle modalità di calcolo e dell'ammontare delle somme da versare.

Acconti di imposta

Ogni contribuente è tenuto a versare anticipatamente un acconto riguardante il periodo d'imposta dell'anno in corso.

Per il calcolo delle quote da versare è necessario verificare le percentuali di acconto stabilite dalle norme e la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

Viene utilizzata la dichiarazione dell'anno precedente in quanto, trattandosi di un acconto per l'anno in corso e quindi di un periodo non ancora concluso, non si è a conoscenza del reddito che il contribuente dichiarerà. Viene, però, lasciata la libertà allo stesso di ricalcolare gli acconti in funzione di minori previsioni reddituali.

Termini di versamento

È stato stabilito come periodo di versamento della seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP riguardanti il periodo d'imposta 2013, deve essere effettuato dall'1/01 al 30/11.

Essendo il 30.11.2013 festivo, quest'anno la scadenza è spostata a Lunedì 2 Dicembre.

Per i soggetti IRES, ciò vale per quelli con esercizio coincidente con l'anno solare, mentre per tutti gli altri vige la norma di versamento della rata dell'acconto entro l'undicesimo mese dell'esercizio o periodo di gestione.

Gli esercizi sociali che hanno una durata maggiore o inferiore ai 12 mesi, consentiti solo per i soggetti IRES e sono per il primo o l'ultimo esercizio, devono essere considerati come unico periodo d'imposta ai fini della determinazione degli acconti.

Misure degli acconti per l'anno 2013

Il D.L. n. 76/2013 è andato a ritoccare l'ammontare degli acconti che vengo rimodulati secondo quanto esposto nella tabella sottostante.

ACCONTI 2013 – MISURE		
TIPO D'IMPOSTA	PERCENTUALI ANTE D.L. N. 76/2013	PERCENTUALI POST D.L. N. 76/2013
IRPEF	99%	100%
IRES	100%	101%
IRAP (persone fisiche e società di persone)	99%	100%
IRAP (soggetti IRES)	100%	101%

Essendo aumentato l'acconto in corso d'anno, non va ritoccata la prima rata versata, ma si dovrà procedere con il ricalcolo di quanto dovuto complessivamente per ciascuna imposta e provvedere a decurtare quanto già versato con la prima rata.

Con riferimento ai soggetti che si sono avvalsi della dichiarazione semplificata modello 730/2013, questa operazione di "conguaglio" è posta a carico dei sostituti d'imposta

IRPEF

L'acconto deve essere versato entro i termini previsti, in due momenti diversi o in un solo momento, in base all'importo da versare.

In particolare, gli acconti relativi all'IRPEF devono essere versati in due rate di cui:

- la prima, pari al 40% dell'acconto complessivo, deve già essere stata pagata entro i tempi predisposti per il versamento del saldo della dichiarazione presentata per il precedente esercizio;
- la seconda, è pari al restante 60% del complessivo acconto dovuto.

L'acconto IRPEF, da corrispondere per l'anno 2013, è da calcolare prendendo a riferimento il rigo RN33 del modello UNICO 2013 PF e in particolare si deve tener conto che:

RIGO RN33 "DIFFERENZA"	ACCONTO IRPEF 2013
Non superiore ad euro 51,65	Non dovuto
Superiore ad euro 51,65 ma non ad euro 257,52	Versamento in un'unica soluzione entro il 2.12.2013
Superiore ad euro 257,52	Versamento in due rate: <ul style="list-style-type: none"> • la prima pari al 39,60% (40% del 99%) del rigo RN33 entro i termini per il versamento del saldo relativo al periodo precedente (fatta eventualmente slittare di 30 giorni ma applicando la maggiorazione dello 0,40%); • per la seconda si dovrà calcolare l'importo dovuto con la nuova aliquota del 100% e decurtare quanto versato in sede di primo acconto. Il versamento dovrà essere eseguito entro il 2.12.2013

L'ammontare totale dell'acconto IRPEF 2013 è pari al 100% dell'importo presente nel rigo RN33 "Differenza" del modello UNICO 2013 PF.

Versamento dell'acconto in base al metodo storico

L'acconto IRPEF dovuto va calcolato prendendo l'ammontare del debito fiscale del 2012, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite, moltiplicato per la percentuale prevista per gli acconti di tale imposta.

Acconto per cedolare secca

In base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, Decreto Legislativo del 2011, n. 23, la percentuale dell'acconto della cedolare secca è **pari al 95%**.

La percentuale si applica all'imposta dovuta per l'anno precedente, in questo caso del 2012, indicata nel modello UNICO 2013 (rigo RB 11 – colonna 3).

Si ricorda che l'articolo 14 del D.L. N. 102/2013 ha previsto che dal 2013 venga ridotta l'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 19% al 15% per le locazioni di immobili abitativi con opzione per cedolare secca.

Si tratta delle seguenti ipotesi:

1. contratti aventi durata minima di 3 anni, con rinnovo automatico di altri due anni alla scadenza (articolo 2, comma 3, Legge n. 431/98);
2. contratti di natura transitoria per la soddisfazione di particolari esigenze delle parti (articolo 2, comma 3, e articolo 5, Legge n. 431/98);
3. contratti di natura transitoria per la soddisfazione delle esigenze abitative di studenti universitari (articolo 2, comma 3, e articolo 5, comma 2 e 3, Legge n. 431/98).

In questo caso sarà possibile conguagliare con la seconda rata quanto dovuto sulla base della modifica dell'aliquota appena descritta.

Le regole per i versamenti minimi e dello spalmo su due rate prendono a riferimento gli importi previsti per l'IRPEF.

Acconto IRES

Utilizzando il metodo storico, l'ammontare dell'acconto IRES 2013 è pari al 101% (come già indicato nella tabella precedente) dell'importo "IRES dovuto o differenza a favore del contribuente" esposto nei rigi:

- RN17 del modello UNICO 2013 SC;
- RN28 del modello UNICO 2013 ENC.

RIGO RN17 RIGO RN28	ACCONTO IRES 2013
Non superiore ad euro 20,66	Non dovuto
Superiore ad euro 20,66 ma non ad euro 257,50	Versamento in unica soluzione entro il 2.12.2013 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (entro l'ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio negli altri casi)
Superiore ad euro 257,50	Versamento in due rate: <ul style="list-style-type: none"> • pari al 40% del rigo RN17 / RN28 entro i termini per il versamento del saldo (con possibilità di differimento di 30 giorni ma applicando la maggiorazione dello 0,40%) se l'esercizio coincide con l'anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari; • per la seconda si dovrà calcolare l'importo dovuto con la nuova aliquota del 101% e decurtare quanto versato in sede di primo acconto. Il versamento dovrà essere eseguito entro il 2.12.2013

L'ammontare totale dell'acconto IRES 2013 è **pari al 101%** dell'importo presente nel rigo RN17 del modello UNICO 2013 SC.

Acconto IRAP

L'ammontare dell'acconto IRAP 2013 segue le medesime regole che il soggetto deve applicare per le imposte sul reddito (IRPEF o IRES).

Per il calcolo si farà riferimento all'importo riportato in "Totale imposta" esposto nel rigo IR21 del modello IRAP 2013. Il versamento andrà fatto con le regole che vedremo, considerandolo nelle seguenti misure:

- per i soggetti IRPEF: per il 100% di quanto esposto nel rigo IR21;
- per i soggetti IRES: per il 101% di quanto esposto nel rigo IR21.

Anche l'acconto IRAP può essere dovuto in un unico versamento o in due rate annue in base all'ammontare dell'importo dovuto. Le regole da applicare sono le stesse sopra esposte con riferimento all'acconto IRPEF se il soggetto interessato è gravato da Imposta sulle Persone Fisiche, o all'acconto IRES se il soggetto in questione è gravato dall'Imposta sulle Società di Capitali.

Metodo previsionale

Il metodo alternativo a quello storico è il previsionale, metodo in base al quale l'acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito o del valore della produzione ai fini IRAP che si presume di conseguire nel 2013.

In particolare, se il contribuente prevede di conseguire un reddito / valore della produzione inferiore rispetto a quello realizzato nel 2013, è possibile:

- versare un acconto inferiore a quello risultante con il metodo storico;
- non effettuare alcun versamento.

È proprio questo il metodo che viene prescelto in un momento di crisi come questo, in cui si prevede che il reddito sia inferiore a quello del periodo precedente.

Il ricorso a tale metodo comunque non è privo di rischi. Infatti, se la previsione risultasse errata e, conseguentemente il contribuente avesse versato un'imposta minore di quella dovuta, l'Ufficio addebiterà una sanzione per insufficiente versamento pari al 30% della minore imposta versata.

Al contribuente resta comunque la possibilità di "sistemare" il minor versamento utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso.

Esonero dagli Acconti

In alcuni casi i contribuenti non sono tenuti ad effettuare il versamento degli acconti. In sintesi vediamo di ricordare quelle che sono tali ipotesi:

- 1) soggetti che nel 2012 hanno cessato ogni attività e non possiedono altri redditi imponibili;
- 2) soggetti che nel 2012 non possedevano redditi ed hanno iniziato un'attività nel corso del 2013;
- 3) coloro che nel 2013 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati;
- 4) gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo compreso fra il 01.01.2013 ed il 30.11.2013, in quanto l'obbligo di versamento degli acconti non si trasferisce sugli eredi (C.M. 96 del 1997).

Modalità di versamento

Il secondo acconto non può essere rateizzato. Il pagamento sarà eseguito con modalità telematiche da tutti i soggetti possessori di partita IVA utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo :

IMPORTO DA VERSARE	CODICE TRIBUTO	PERIODO DI RIFERIMENTO
Acconto IRPEF	4034	2013
Acconto IRES	2002	2013
Acconto IRAP	3813	2013
Acconto imposta sostitutiva minimi	1799	2013

* * * * *

Ricordiamo la Convenzione Teatro Golden-SDD Servizi



La stagione 2013-2014 del Teatro Golden ti aspetta...non perdere il posto!

www.teatrogolden.it